

**ACCORDO**  
**TRA**  
**LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**  
**E**  
**LO STATO DEL QATAR**  
**PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI**  
**E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE**  
**IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo dello Stato del Qatar, di seguito denominati "Stati Contraenti", desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Stati nel quadro di una maggiore cooperazione, hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**  
**SOGGETTI CONSIDERATI**

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

**Articolo 2**  
**IMPOSTE CONSIDERATE**

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato Contraente o di una sua suddivisione politica o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti

dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese.

3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
  - a) nel caso del Qatar:

le imposte sul reddito  
(qui di seguito indicate quali "imposta qatari");
  - b) nel caso di San Marino:

l'imposta generale sui redditi (IGR) che si applica:
    - (i) sulle persone fisiche;
    - (ii) sulle società e le imprese individuali;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte  
(qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese").
4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

### **Articolo 3**

#### **DEFINIZIONI GENERALI**

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
  - a) il termine "Qatar" designa lo Stato del Qatar e quando usato in senso geografico designa il territorio terrestre dello Stato del Qatar, le acque interne, le acque territoriali, compreso il fondale marino e il relativo sottosuolo, lo spazio aereo al di sopra di queste, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, sui quali lo Stato del Qatar esercita diritti sovrani e giurisdizione conformemente alle disposizioni del diritto internazionale e alle leggi e ai regolamenti interni del Qatar;
  - b) il termine "San Marino" designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San

Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

- c) le espressioni “uno Stato Contraente” e “l’altro Stato Contraente” designano, a seconda del contesto, il Qatar o San Marino;
  - d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
  - e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
  - f) le espressioni “impresa di uno Stato Contraente” e “impresa dell’altro Stato Contraente” designano rispettivamente un’impresa condotta da un residente di uno Stato Contraente e un’impresa condotta da un residente dell’altro Stato Contraente;
  - g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente;
  - h) il termine “nazionali” designa:
    - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente;
    - (ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
  - i) con il termine “autorità competente” si intende:
    - (i) in Qatar, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
    - (ii) a San Marino, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione dell’Accordo da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica l’Accordo, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato

prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

#### **Articolo 4**

#### **RESIDENZA**

1. Ai fini del presente Accordo l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa:
  - a) nel caso del Qatar, ogni individuo che abbia un'abitazione permanente, il proprio centro di interessi vitali, o che soggiorni abitualmente in Qatar, e una società incorporata o avente la sede di effettiva direzione in Qatar. Il termine comprende anche lo Stato del Qatar e ogni sua suddivisione politica, ente locale o ente di diritto pubblico;
  - b) nel caso di San Marino, ogni persona che, ai sensi della legge di San Marino è ivi passibile d'imposta per via del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e include altresì San Marino e ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tale termine, tuttavia, non include una persona passibile d'imposta a San Marino per il reddito unicamente derivante da fonti situate a San Marino.
  
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
  - a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  - b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, o in nessuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
  - d) se la residenza di una persona non può essere determinata sulla base delle disposizioni dei precedenti sottoparagrafi a), b) e c), le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

### **Articolo 5**

#### **STABILE ORGANIZZAZIONE**

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
  - a) una sede di direzione;
  - b) una succursale;
  - c) un ufficio;
  - d) un'officina;
  - e) un laboratorio;
  - f) le strutture impiegate come outlet di vendita;
  - g) una fattoria o piantagione; e
  - h) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresì:
  - a) un cantiere di costruzione, di assemblaggio o di montaggio o le attività di supervisione ad esso connesse, ma solo se tale cantiere o tali attività continuano per un periodo o per periodi che eccedono complessivamente i sei mesi in un periodo di dodici mesi; e

- b) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa erogati attraverso dipendenti o altro personale impiegato a tal fine dall'impresa, ma solo quando le attività di detta natura (per il progetto stesso o un progetto correlato) sono svolte in uno Stato Contraente per un periodo o periodi che eccedono complessivamente i sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
- a) si fa uso di una struttura ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
  - b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  - c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'acquisto di beni o merci o di reperimento delle informazioni per l'impresa;
  - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
  - f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei sottoparagrafi da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 7 - agisce per conto di un'impresa e ha ed esercita abitualmente in uno Stato Contraente l'autorità di concludere contratti per conto dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato rispetto ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che le attività di tale persona siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 4 che, se esercitate

attraverso una sede fissa d'affari, non renderebbero questa sede fissa d'affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di quel paragrafo.

6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, si considera che un'impresa assicurativa di uno Stato Contraente, ad eccezione dell'attività di riassicurazione, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente se riscuote premi nel territorio di tale altro Stato o assicura rischi situati in tale Stato per il tramite di una persona diversa dall'agente che gode di uno status indipendente a cui si applica il paragrafo 7.
7. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato Contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, quando le attività di tale intermediario sono svolte interamente o quasi interamente per conto di quell'impresa e l'impresa e l'agente, nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, sono vincolati da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, non si considera che detto intermediario goda di uno status indipendente secondo il significato di questo paragrafo.
8. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato Contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

## **Articolo 6**

### **REDDITI IMMOBILIARI**

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato Contraente.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto generale riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa e ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

#### **Articolo 7**

#### **UTILI DELLE IMPRESE**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a tale stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di



amministrazione, sia nello Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove, che sono consentite ai sensi delle leggi interne dello Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base alla ripartizione degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di ripartizione adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun profitto sarà attribuito alla stabile organizzazione per il solo fatto che tale stabile organizzazione acquisti beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

## **Articolo 8**

### **NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA**

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili sono imponibili solo nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

## **Articolo 9**

### **IMPRESE ASSOCIATE**

1. Allorché:
  - a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
  - b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato potrà effettuare un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni del presente Accordo e le autorità competenti degli Stati Contraenti, qualora necessario, si consultano.

## **Articolo 10**

### **DIVIDENDI**

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente saranno assoggettati ad imposizione solo in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni o da altri diritti di partecipazioni agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.
4. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato Contraente o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato Contraente, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

## **Articolo 11**

### **INTERESSI**

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili solo in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Ai fini del presente Articolo le penalità di mora non costituiscono interessi.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di tali relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

## **Articolo 12**

### **CANONI**

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere assoggettati ad imposta anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati Contraenti determineranno le modalità di applicazione di questa limitazione di comune accordo.
3. Ai fini del presente Articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura ricevuti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi i software, le pellicole cinematografiche, o le pellicole o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è residente di detto Stato. Quando, tuttavia, il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che

sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di tali relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

### **Articolo 13**

#### **UTILI DI CAPITALE**

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o base fissa, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili solo nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

### **Articolo 14**

#### **PROFESSIONI INDIPENDENTI**

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, in cui tali redditi possono essere assoggettati ad imposta anche nell'altro Stato Contraente:

- a) se tale residente dispone abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. In tal caso, i redditi possono essere assoggettati ad imposta nell'altro Stato Contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; oppure
  - b) se egli soggiorna nell'altro Stato Contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato; in tal caso, solo i redditi derivanti dall'esercizio delle sue attività in detto altro Stato possono essere assoggettati ad imposta in questo altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

### **Articolo 15**

#### **LAVORO DIPENDENTE**

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere assoggettate ad imposizione in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
  - a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato Contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato, e

- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
  - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, possono essere assoggettate ad imposizione nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

#### **Articolo 16**

#### **COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA**

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di analogo organismo di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

#### **Articolo 17**

#### **ARTISTI E SPORTIVI**

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo come tale siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione può, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
3. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ricava da attività esercitate nell'altro Stato Contraente come contemplato ai paragrafi 1 e 2 di questo



Articolo, non saranno assoggettati ad imposizione nell'altro Stato se il soggiorno nell'altro Stato è finanziato in tutto o in maniera sostanziale tramite fondi di uno Stato Contraente, di una sua suddivisione politica o ente locale o ha luogo in base ad un accordo o intesa culturale fra i Governi degli Stati Contraenti.

### **Articolo 18**

#### **PENSIONI E RENDITE**

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni e rendite analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Il termine "rendita" indica una somma dichiarata pagata periodicamente ad intervalli di tempo dichiarati durante tutta la durata della vita o durante un periodo di tempo specificato o accertabile in dipendenza di un obbligo di effettuare i pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

### **Articolo 19**

#### **FUNZIONI PUBBLICHE**

1. a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.  
b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
  - (i) abbia la nazionalità di detto Stato; oppure
  - (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da

fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di detto altro Stato Contraente e ne ha la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

#### **Articolo 20**

#### **PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI**

1. Una persona che è o è stata immediatamente prima di visitare uno Stato Contraente residente dell'altro Stato Contraente e che, su invito del Governo del primo Stato Contraente o di un'università, college, scuola, museo o di altro istituto culturale in questo primo Stato Contrante o in base ad un programma ufficiale di scambio culturale, è presente in detto Stato Contraente per un periodo che non eccede tre anni consecutivi al solo scopo di insegnare, tenere lezioni o condurre ricerca in tale istituto non sarà assoggettato a tassazione in quello Stato Contraente per quanto riguarda la remunerazione ricevuta per tale attività.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo Articolo non si applicano ai redditi provenienti dalla ricerca se tale ricerca è intrapresa non per pubblico interesse ma prevalentemente a beneficio privato di una persona o di persone specifiche.

#### **Articolo 21**

#### **STUDENTI, APPRENDISTI E TIROCINANTI**

1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiersi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione

professionale, non sono imponibili in detto Stato, purché tali pagamenti provengano da fonti situate al di fuori di quello Stato.

2. Per quanto riguarda borse di studio e finanziamenti analoghi e remunerazioni per lavoro dipendente non contemplate al paragrafo 1, uno studente, un apprendista o un tirocinante di cui al paragrafo 1 avrà altresì diritto, durante i suoi studi o la sua formazione alle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni fiscali di cui godono i residenti dello Stato in cui sta soggiornando.

## **Articolo 22**

### **ALTRI REDDITI**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.

## **Articolo 23**

### **METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE**

1. E' inteso che la doppia imposizione fiscale sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi di questo Articolo.
2. Nel Qatar:  
Se un residente del Qatar ritrae reddito che, ai sensi delle disposizioni di questo Accordo, è imponibile a San Marino, allora il Qatar concederà come deduzione dalle tasse sul reddito di quel residente una somma pari alle tasse pagate a San Marino purché tale deduzione non ecceda la quota delle tasse, come calcolata

prima che sia concessa la deduzione, che è attribuibile al reddito derivante da San Marino.

3. A San Marino:
  - a) Laddove un residente di San Marino ritragga un reddito che, ai sensi delle disposizioni di questo Accordo, può essere tassato in Qatar, San Marino, sulla base delle disposizioni del paragrafo b), non assoggetterà tale reddito a tassazione ma potrà, tuttavia, nel computare l'ammontare delle tasse sul rimanente reddito di tale residente, applicare la stessa aliquota fiscale che si applicherebbe se il reddito in questione non fosse esente.
  - b) Se un residente di San Marino ritrae reddito che, ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 12 può essere tassato in Qatar, San Marino concederà come deduzione dalle tasse sul reddito di quel residente una somma pari alle tasse pagate in Qatar. Tale deduzione non eccederà, tuttavia, la quota delle tasse sul reddito, come calcolata prima che sia concessa la deduzione, che è attribuibile al reddito generato in Qatar.
4. Ai fini del paragrafo 2 e 3, il termine "imposta pagata" è considerato comprendente dell'ammontare dell'imposta che sarebbe stata pagata in uno Stato Contraente se un'esenzione o una riduzione concessa ai sensi delle leggi e dei regolamenti di quello Stato Contraente non fosse stata accordata.

#### **Articolo 24**

#### **NON DISCRIMINAZIONE**

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato Contraente che si trovino nella stessa situazione, in particolare riguardo alla residenza.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato Contraente meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato Contraente che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non

può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 4 dell'Articolo 11 e paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e altri compensi pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. La non tassazione dei cittadini del Qatar ai sensi della legislazione del Qatar non sarà considerata discriminazione ai sensi delle disposizioni di questo Articolo.
6. Le disposizioni di questo Articolo, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, si applicano alle imposte di ogni tipo e denominazione.

#### **Articolo 25**

#### **PROCEDURA AMICHEVOLE**

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il caso ricade sotto il paragrafo 1 dell'Articolo 24, a quello dello Stato Contraente di cui è un nazionale. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la

prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme al presente Accordo. Se si raggiunge un accordo, detto accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro, anche tramite una commissione congiunta composta da loro stesse o dai loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

## **Articolo 26**

### **SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei

procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
  - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato Contraente;
  - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
  - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
  
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
  
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono ai diritti di proprietà di una persona.

## **Articolo 27**

### **MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI**

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

## **Articolo 28**

### **ALTRE DISPOSIZIONI**

Una persona residente di uno Stato Contraente che ritrae reddito dall'altro Stato Contraente non avrà diritto ad uno sgravio fiscale altrimenti previsto dal presente Accordo se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata dalla costituzione o attribuzione di tale elemento di reddito era quello di approfittarsi delle disposizioni del presente Accordo.

## **Articolo 29**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con cui ciascuno Stato Contraente comunica all'altro l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica necessarie per la sua entrata in vigore. Le disposizioni del presente Accordo avranno effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi riscossi a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui l'Accordo è entrato in vigore; e
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, a periodi imponibili a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui l'Accordo entra in vigore.



**Articolo 30**  
**DENUNCIA**

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare l'Accordo non prima che siano passati cinque anni dalla sua entrata in vigore, attraverso i canali diplomatici, dando notifica di denuncia almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi riscossi a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata data la notifica di denuncia; e
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, a periodi imponibili a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata data la notifica di denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice esemplare a Doha il 17 marzo 2013, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevarrà il testo inglese.

**PER IL GOVERNO**  
**DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**  
**José Manuel De Mollinedo**

**PER IL GOVERNO**  
**DELLO STATO DEL QATAR**  
**Moftah Jassim Al-Moftah**